



CORSO DI PREPARAZIONE PER I DIFENSORI DI UFFICIO AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

LEZIONE 11 GIUGNO 2026

Avv. Daniela Maria Rossi

IRRILEVANZA DEL FATTO E MESSA ALLA PROVA NEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI MINORI

Artt. 27, 27-bis e 28 DPR 448/1988

GLI STRUMENTI DI DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

1) sentenza di non luogo a procedere per IRRILEVANZA DEL FATTO , prevista dall'art. 27 DPR 448/1988

2) definizione anticipata del procedimento ai sensi dell'art. 27 bis , introdotta dal d.l. 13 settembre 2013 n. 123 (Decreto Caivano) convertito con modificazioni in L 13.11.2023 n. 159

3) sospensione del processo con messa alla prova ai sensi dell'art. 28 del DPR 448/1988

Articolo 27 Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto]

1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore

1-TENUITÀ DEL FATTO

- modalità della condotta , natura del reato e pena edittale
- elemento soggettivo del reato per cui è da considerarsi tenue
- reato compiuto d'impulso
- sotto la spinta di uno stato passionale
- colpa lieve
- colpa concorrente della persona offesa
- consenso della persona offesa.

TENUITA' DEL FATTO E NON DEL DANNO anche se rilevano:

- modestissima utilità patrimoniale conseguente al reato
- modestissimo valore delle cose sottratte
- assenza di danni fisici o patrimoniali arrecati a terzi

il movente, che per il minore può essere anche una finalità ludica;

conciliazione con la vittima

2-OCCASIONALITÀ DEL COMPORTAMENTO

Occasionalità è concetto diverso da

- unicità e quindi incensuratezza
- episodicità nel senso di mancanza di continuità

Si giudizio prognostico

No occasionalità se

- un fatto analogo è stato successivamente commesso;
- se vi è stata la concessione precedente del perdono giudiziale
- se continuazione
- se recidiva specifica, si può valutare se recidiva semplice o concorso formale di reati

In Giurisprudenza viene valutata positivamente

- incensuratezza
- assenza di denunce

Non rilevano condotte disciplinarmente repressibili in ambito scolastico

3-PREGIUDIZIO PER FINALITA' EDUCATIVE DEL MINORE

CONSENSO DELL'IMPUTATO

Ratio: art. 111 Cost e principio del giusto processo

Si

- indagini preliminari

- udienza preliminare

No

Dibattimento

Rapporti con

Proscioglimento per mancanza di imputabilità ex art. 98

Perdono giudiziale

Cause di non punibilità

PROCEDIMENTO EX ART.27

A) INDAGINI PRELIMINARI

-PM richiede sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al GIP sin dall'inizio delle indagini

GIP decide in udienza camerale ex art. 127 cpp

-Se rigetta restituisce atti a PM che

a-dispone il rinvio a giudizio

b-dispone ulteriori indagini per eventuale riformulazione di richiesta

-se accoglie, pronuncia sentenza impugnabile dal PG, dall'imputato e dall'esercente la responsabilità genitoriale.

B) UDIENZA PRELIMINARE

Il giudice procede d'ufficio a prescindere da richiesta di PM con il consenso di imputato

C) DIBATTIMENTO

Art. 27 u.s. : solo se dibattimento incardinato a seguito di direttissima o di giudizio immediato (no con forme ordinarie)

Sentenza Corte Costituzionale 149/2003 : illegittimità costituzionale art. 27 - anche in dibattimento con rito ordinario

RITI ALTERNATIVI

27 c. 4 prevede espressamente in caso di direttissima o di giudizio immediato.

Giudizio abbreviato?

- No in quanto non espressamente previsto dalla norma;
- Si in quanto il giudice dispone di tutte le formule assolutorie.

MESSA ALLA PROVA SEMPLIFICATA EX ART.27-BIS

Articolo introdotto da d.l. 15 settembre 2023, n. 123, comunemente denominato “decreto Caivano convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023.

Istituto ibrido che presenta analogie con

- messa alla prova minorile e per adulti
- definizione del procedimento per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. n. 448/1988).

Differenze rispetto alla messa alla prova ex art. 28

- solo nel corso delle indagini preliminari
- limite edittale e non individuazione di fattispecie di reato;
- la condizione che i fatti non siano connotati da particolare gravità (art. 27-bis, comma 1, d.P.R. n. 448/1988).

Articolo 27 bis Codice Processo Penale Minorile

Percorso di rieducazione del minore

1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

PROCEDIMENTO

a) notifica del PM a indagato minorenne e a esercente la responsabilità genitoriale di una proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale;

b) entro sessanta giorni dalla notifica della proposta, deposito da parte dell'indagato o del suo difensore di programma rieducativo, redatto in collaborazione con i servizi minorili territoriali e anche con quelli dell'amministrazione della giustizia.

c) trasmissione del programma da parte del PM al giudice per le indagini preliminari

d) udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cpp:

- ordinanza di ammissione al percorso di reinserimento e rieducazione con sospensione del procedimento

- se diniego del minore ovvero interruzione del programma senza giustificato motivo, restituzione degli atti al pubblico ministero ;

- se risultato positivo, fissazione di nuova udienza nella quale si dichiara con sentenza estinto il reato, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso

Sentenza della Corte Costituzionale (6.3.2025 n. 23)

- illegittimità costituzionale dell'art. 27 bis nella parte in cui non prevede che sia il GIP e non il GUP in composizione collegiale con componente onoraria esperta a valutare la congruità del programma;**
- proposta del PM va valutata come atto di esercizio della azione penale;**
- termine per il deposito del programma rieducativo ordinatorio e non perentorio**
- facoltà del GUP di modificare o integrare il programma rieducativo**
- oggetto del programma: anche attività non strettamente lavorative ma di carattere socio relazionale**
- esito negativo non preclude messa alla prova minorile ordinaria ex art. 28 DPR 448/1988**

MESSA ALLA PROVA EX ARTT. 28 E 29 DPR 448/1988

. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni

Procede il GUP in udienza preliminare senza necessità di iniziativa di PM

Criteri di valutazione per la ammissione alla messa alla prova:

-vaglio della possibilità di rieducazione e di inserimento del minore nella vita sociale;

giudizio prognostico condotto sulla scorta di indicatori quali

-reato commesso

-personalità del reo

-elementi, anche successivi al fatto, quali ad es rimeditazione critica di condotta e disponibilità a reinserimento sociale

Conseguenze di ammissione:

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

- fino a 3 anni se reato ergastolo o reclusione non inferiore a 12 anni
- non superiore a 1 anno negli altri casi

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Anche in indagini preliminari?

Sentenza Corte Costituzionale 6.7.2020 n. 139 : esclude la illegittimità costituzionale del Lart. 28 nella parte in cui non consente il ricorso alla messa alla prova anche in fase di indagini preliminari.

Anche se giudizio abbreviato o immediato?

Sentenza Corte costituzionale 14 aprile 1995 n. 125: ha ritenuto incostituzionale la previsione di esclusione della messa alla prova in caso di rito alternativo

Udienza ex art. 29

- sentenza di estinzione del reato per esito positivo
- altrimenti procede con udienza preliminare.

IMPUGNAZIONI:

- contro la ordinanza di accoglimento, ricorso in Cassazione di imputato, PM e difensore;
- contro ordinanza di diniego o di revoca, inammissibile il ricorso per cassazione, ammissibile soltanto impugnazione unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio(Cassazione 24.9.2020 n. 31027)

ESCLUSIONI EX ART. 28 C. 5 BIS

Non è ammissibile la messa alla prova ex art. 28 per i seguenti reati:

- art. 575 cp limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 576 cp (es, omicidio in occasione di particolari reati quali maltrattamenti, violenza, stalking, di appartenenti forze dell'ordine) ;**
- artt. 609 bis e octies cp limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi del 609 ter (violenza sessuale e di gruppo);**
- art.628 c. 3 nn 2,3,3 quinquies cp**

QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA' DELL'ART. 28 C. 5 BIS

Corte Costituzionale 29 dicembre 2025 n. 203 : illegittimità costituzionale del comma 5 bis nella parte in cui prevede che la messa alla prova non si applica ai reati di violenza sessuale e di gruppo aggravati ex 609 ter anche quando ricorra la circostanza attenuante dei casi di minore gravità.

Corte Costituzionale 4 febbraio 2025 n. 8 : la esclusione del comma 5 bis incide direttamente sulla disciplina sostanziale di quelle fattispecie di reato, con la conseguenza che la stessa non può essere assoggettata al principio *tempus regit actum*, ma deve essere ricondotta nell'ambito di operatività del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.